

ALL. 13

ALL'ALLEGATO SUB 1) ALLA D.C.C. 70/2013

Penali ai sensi dell'Articolo 15 della Convenzione

Ai sensi dell'Articolo 15 della Convenzione, il Concedente potrà applicare le seguenti penali:

1. per la sospensione non autorizzata dell'attività prevista dall'Articolo 2 e dal Paragrafo 11.1 della Convenzione, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al 10% (dieci per cento) della media dei Ricavi Gioco del mese precedente quello in cui si è verificata la sospensione ed in ogni caso non inferiore ad euro 30.000;
2. per il mancato rispetto dei termini previsti dai paragrafi 3.2 e 3.3 della Convenzione è applicata una penale di euro 1.000 per ogni giorno di ritardo;
3. per il mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4 è applicata una penale pari al tasso Euribor a 3 mesi, base 365, maggiorato di uno spread di 500 punti base per ogni giorno di ritardo;
4. per l'inosservanza degli impegni previsti dal Paragrafo 6.1.3 della Convenzione, è applicata una penale da euro 1.000 a euro 3.000 in relazione alla gravità e alla reiterazione dell'inosservanza;
5. per il mancato rispetto del termine previsto dal paragrafo 6.1.7(c) della Convenzione è applicata una penale di euro 300 per ogni giorno di ritardo;
6. per il mancato rispetto dei termini previsti dal paragrafo 6.1.8 della Convenzione è applicata una penale di euro 1.000 per ogni giorno di ritardo;
7. per il mancato rispetto dei termini di realizzazione del Piano delle Attività e degli Investimenti, in conformità al Cronoprogramma degli Investimenti allegati alla Convenzione ai sensi del paragrafo 11.3.1, è applicata una penale in percentuale pari allo 0,05% degli importi oggetto del Piano degli Investimenti e delle Attività per ogni giorno di ritardo;
8. per l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti dai paragrafi 7.1.1(b), 7.1.1(h), 7.1.1(i), 7.1.1(j), 7.1.1(k), 7.1.1(l), 7.1.1(m) e 7.1.1(n), 7.1.1(o), 7.1.1(s), 7.1.1(w), 7.1.1(x) e 7.1.1(y) è applicata una penale da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni irregolarità riscontrata, in relazione alla gravità ed alla reiterazione della stessa;
9. per il mancato rispetto del termine previsto dal paragrafo 7.1.3(b) della Convenzione è applicata una penale di euro 100 per ogni giorno di ritardo;
10. per l'inosservanza degli obblighi previsti dal Paragrafo 7.2 della Convenzione, è applicata una penale da euro 5.000 a euro 15.000 in relazione alla gravità e alla reiterazione dell'inosservanza;
11. per il mancato rispetto dei termini previsti dai paragrafi da 7.5.2 a 7.5.4 della Convenzione è applicata una penale di euro 1.000 per ogni giorno di ritardo;
12. per il mancato rispetto dei termini previsti dal paragrafo 11.2.1 della Convenzione è applicata una penale di euro 100 per ogni giorno di ritardo;
13. per l'inosservanza degli obblighi previsti dal Paragrafo 12.6 della Convenzione, è applicata una penale da euro 1.000 a euro 10.000 in relazione alla gravità e alla reiterazione dell'inosservanza;
14. per il mancato rispetto dei termini previsti dai paragrafi 13.3 e 13.4 della Convenzione è applicata una penale di euro 1.000 per ogni giorno di ritardo;
15. per il mancato rispetto dei termini previsti dal paragrafo 16.3 della Convenzione è applicata una penale di euro 5.000 per ogni giorno di ritardo;
16. per l'inosservanza degli obblighi previsti dal Paragrafo 17.1 della Convenzione, è applicata una penale da euro 1.000 a euro 3.000 in relazione alla gravità e alla reiterazione dell'inosservanza;
17. per il mancato rispetto dei termini previsti dal paragrafo 17.2 della Convenzione è applicata una penale di euro 500 per ogni giorno di ritardo.